
Convenzione tra l'Amministrazione Comunale di Montichiari e la Società Vals.eco S.r.l. con sede in Via L. Pirandello, 35 Loc. Fascia D'Oro Montichiari (Bs) per la gestione di un giacimento controllato di II categoria tipo B in Località "Casa Lunga" di Montichiari (Bs).

PREMESSO,

- che come risulta da atti, studi e relazioni commissionati dall'Amministrazione Comunale ed in particolare dall'indagine conoscitiva sulle aree degradate da attività antropica effettuata dal Dott. Leonardo Poli nel 1988, nel territorio del Comune di Montichiari sono presenti alcune situazioni di degrado ambientale prodotte da attività di escavazione e da smaltimenti incontrollati;
- che la Vals.eco s.r.l. con propria lettera del 12.10.1993 si è dichiarata disponibile ad effettuare lo studio delle aree degradate, finalizzato alla progettazione delle relative bonifiche, e la progettazione di una discarica dimensionata in modo da ricevere i rifiuti derivanti dalle suddette bonifiche oltre allo smaltimento di rifiuti di terzi;
- che con deliberazione N. 120 del 21.12.1993 il Consiglio Comunale di Montichiari, preso atto di quanto illustrato ai due punti precedenti, invitava la Vals.eco s.r.l. ad approfondire ed aggiornare i dati e le informazioni riguardanti le aree degradate esistenti, al fine di consentire, se necessario, lo studio dei relativi progetti di bonifica e di recupero ambientale, ed a predisporre il progetto per la realizzazione di una discarica di II categoria tipo B;
- che a seguito delle verifiche effettuate, risulta evidenziata la presenza di quattro siti molto degradati e di particolare pericolosità per il territorio con materiali inquinanti per circa 300.000 m³ complessivi;
- che per i motivi illustrati al punto precedente il Sindaco ha notificato ai proprietari delle quattro aree degradate specifiche ordinanze Sindacali emesse in data 2/9/1994 (Cava Bicelli-Sole Immomec ord. n. 137, con proroga da ordinanza n. 158, Cava Bonomi-Pulinox ord. n. 138, con proroga da ordinanza n. 162, Cava Accini-Gandini ord. n. 135, con proroga da ordinanza n. 163, Cava Baratti-Moreni ord. n. 137, con proroga da ordinanza n. 157), per la presentazione di progetti per le necessarie bonifiche dei siti, corredati dai dati sui tempi di esecuzione e realizzazione nonché dei procedimenti autorizzativi necessari;
- che a seguito delle ordinanze sindacali di cui ai punti precedenti i proprietari delle aree hanno presentato specifici progetti di bonifica che prevedono lo smaltimento dei rifiuti nella progettata discarica di II categoria tipo B della Vals.eco;

- che l'Ufficio Tecnico Ecologia del Comune di Montichiari, con comunicazione prot. n. 25468 del 29/11/1994, richiamata la precedente Conferenza di Servizio del 16/8/1994, ha indetto apposita Conferenza di Servizio il 7/12/1994 indetta fra Comune, Provincia, U.S.S.L. e Vals.eco al fine di valutare congiuntamente i progetti di bonifica presentati per le aree degradate;
- che la Provincia di Brescia, con Deliberazione G.P. del 6/4/1995 ha espresso parere favorevole all'approvazione dei progetti di bonifica dei quattro siti, consistente nell'asportazione completa dei rifiuti presenti nelle depressioni fino al raggiungimento del terreno naturale e nella collocazione degli stessi in idoneo impianto di smaltimento controllato;
- che la Vals.eco S.r.l. ha ottenuto autorizzazione regionale alla realizzazione ed all'esercizio di una discarica di II categoria di tipo B in conto terzi da ubicarsi in Località Casalunga-Vighizzolo a Montichiari (BS) con Deliberazione G.R. n. 17756 del 30/8/1996 e Deliberazione G.R. n. 24507 del 31/1/1997;
- che la Regione Lombardia, con lettera del 11/3/1997 prot. n. 14871, ha accettato la garanzia finanziaria n. 1123021 del 10/2/97 relativa allo stoccaggio rifiuti speciali e tossico-nocivi, del valore di L. 540.000.000, e con lettera del 11/3/1997 prot. n. 14864 ha accettato la garanzia finanziaria n. 1123020 del 10/2/97, relativa al primo settore della discarica, del valore di L. 12.996.775.000;
- che alla luce dell'art. 30 del D. Lgs. 22/97, la Vals.eco è esentata dall'iscrizione all'Albo delle Imprese che effettuano la gestione dei Rifiuti poiché l'impianto è di propria titolarità;
- che nella D.G.R. n. 17756 del 30/8/1996 si sostiene che è legittimo lo sbancamento ed il movimento di terra per una profondità (- 20 metri dal piano campagna), superiore a quella fissata dal piano cave (- 16 m dal p.c.), qualora essi non siano finalizzati all'attività privata di sfruttamento di risorse minerarie ma alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico consistente in una discarica di rifiuti;
- che fra Vals.eco e Calcestruzzi S.p.A. (proprietaria della cava sita in Località Levate in Montichiari, individuata dal N.C.T.R. del Comune di Montichiari al Mappale 9 del foglio 11) esiste una convenzione ed una scrittura privata per l'utilizzo dell'area di pertinenza della discarica che regola in ogni suo aspetto anche l'escavazione dei mc. di materiale dagli attuali -16 m dal piano campagna ai -20 m indicati nella D.G.R. n° 17756 del 30-8-96.
- che in ogni caso l'attività estrattiva citata nella precedente premessa verrà eseguita per fini tecnici legati all'approntamento della discarica e pertanto il materiale residuo potrà essere utilizzato secondo quanto previsto dalla D.G.R. 17756 del 30-8-96 e successive modifiche.

TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE

1. SCOPO DELLA CONVENZIONE

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

La presente convenzione ha lo scopo di regolamentare i rapporti tra il Comune di Montichiari e la Vals.eco, autorizzata con D.G.R. n. 17756 del 30/8/1996 e D.G.R. n. 24507 del 31/1/1997 alla gestione in territorio comunale di una discarica di II categoria tipo B destinata allo smaltimento di rifiuti speciali e tossico-nocivi, ivi compresi quelli provenienti dalle bonifiche richiamate nella parte introduttiva della presente convenzione.

La presente convenzione ha la durata di cinque anni in relazione all'autorizzazione regionale già citata in premessa.

Eventuali e motivate proroghe comporteranno conseguentemente l'obbligo da parte della Vals.eco di sottoscrivere ulteriori rapporti convenzionali.

2. RIFIUTI SMALTIBILI IN DISCARICA

Così come previsto dalla Delibera autorizzativa regionale n. 17756 del 30/8/1996, nella discarica Vals.eco potranno essere messi a dimora i rifiuti speciali e tossico-nocivi di cui al punto 4.2.3.2 delle Disposizioni per la prima applicazione dell'art.4 del D.P.R. 915/82 (Delibera Comitato Interministeriale 27/07/1984), le cui caratteristiche rispondono a quanto disposto dalla D.G.R. n. 47636/94, come meglio individuati nell'allegato 1 alla presente convenzione, fino all'emanazione delle norme tecniche attuative del D. Lgs.eg. 22/97 o fino all'aggiornamento dell'autorizzazione regionale come previsto dall'art. 57, comma 3., del Decreto Lgs. citato, ovvero:

- il rifiuto tal quale non deve contenere sostanze appartenenti ai gruppi dal 9 al 20 e 24,25,27 e 28 dell'allegato al d.p.r. 915/82 in concentrazioni superiori a valori corrispondenti ad 1/100 delle rispettive CL determinate ai sensi del paragrafo 1.2 punto 1) della deliberazione C.I. 27 luglio 1984;
- l'eluato del rifiuto sottoposto al test di cessione con acido acetico 0,5 M, di cui all'allegato alla deliberazione C.I. 14 luglio 1986, non deve superare il massimo di 10 volte i limiti di accettabilità previsti dalla tabella A della legge 319/76, e successive modifiche, per i seguenti metalli: arsenico, cadmio, cromo esavalente, mercurio piombo, rame e selenio;
- l'eluato del rifiuto sottoposto al test di eluizione, di cui all'allegato 3 del r.r. 3/82, non deve superare i limiti previsti dalla tabella A della legge 319/76 per

le seguenti sostanze tossiche: fenoli, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, oli minerali, solventi clorurati, pesticidi clorurati e pesticidi fosforati.

Sono esclusi dall'impianto Vals.eco i rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani (così come definiti dalle normative in vigore fino al 2/3/97 ed in fase di evoluzione alla luce del D.Lgs. 22/97), i rifiuti Sanitari ed Ospedalieri, i rifiuti putrescibili e maleodoranti, i rifiuti soggetti a trasporto eolico; i rifiuti dovranno inoltre possedere caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche adeguate alle specifiche tecniche della discarica Vals.eco.

Il progetto dovrà essere realizzato esattamente secondo quanto contenuto negli elaborati tecnici, già trasmessi al Comune di Montichiari, relativi alla richiesta di autorizzazione della discarica Vals.eco ed approvati con già citata delibera regionale n. 17756 del 30/8/1996, salvo eventuali prescrizioni più restrittive emesse in sede di emanazione dei decreti attuativi del D.Lgs. 22/97.

Vals.eco si atterrà, al momento dell'emanazione dei decreti attuativi al D.Lgs. 22/97 e del conseguente aggiornamento delle delibere autorizzative di Vals.eco, a tutte le prescrizioni tecniche previste in materia di rifiuti e di smaltimento degli stessi in impianti di discarica.

3. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE BONIFICHE DA REALIZZARE SUL TERRITORIO DI MONTICHIARI.

Per i rifiuti provenienti dalle quattro bonifiche citate nella premessa (Deliberazione Giunta Prov. del 614/1995 con la quale si esprime parere favorevole all'approvazione dei progetti di bonifica dei quattro siti), sempre che gli stessi siano conformi a quanto contenuto al precedente punto 2, la Società Vals.eco s.r.l. si impegna a mantenere a disposizione lo spazio sufficiente al loro smaltimento definitivo; nel caso di materiali non conformi la Vals.eco provvederà comunque allo smaltimento in opportuno impianto autorizzato. Nel caso il Comune verificasse l'esistenza di altri siti, oltre ai 4 citati nelle premesse, per i quali necessitassero operazioni di bonifica di materiali compatibili alle D.G.R. 17756 del 30-8-96 e 24507 del 31-1-97 e quindi conferibili nell'impianto Vals.eco, la Società nulla opporrà a tali conferimenti garantendo fin d'ora il conferimento a titolo gratuito (esclusa la tassa regionale che, dovuta per competenza, rimarrà comunque a carico dell'Amministrazione Comunale) per un quantitativo che non potrà comunque superare un totale di 25.000 Ton.

Resta quindi inteso che l'unico impegno che la Società Vals.eco fin d'ora si assume relativamente a queste eventuali ulteriori bonifiche è quello di garantirne la possibilità di smaltimento.

L'eventuale onere derivante dall'attività di bonifica propriamente detta, nella sua generalità, risulterà quindi a carico dell'Amministrazione Comunale o di soggetto terzo individuato dalla stessa amministrazione.

Parimenti, all'interno del quantitativo sopra menzionato, la Società s'impegna ad accettare a titolo gratuito piccole e occasionali quantità di materiali compatibili con le autorizzazioni regionali in essere che il Comune, o altri per il Comune, avessero a recuperare abbandonati sul territorio di Montichiari, e anche in questo caso sarà a carico del Comune la tassa regionale.

Le operazioni di recupero dei 4 siti predefiniti dovranno comunque avvenire entro il 31-12-2001 e la Vals.eco è tenuta a fornire relazione documentata sulla quantità e qualità dei materiali prelevati ed avviati a discarica.

4. CONTROLLI IN FASE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Il Comune di Montichiari si riserva il diritto di controllare, in fase di approntamento e costruzione dell'impianto di discarica e degli impianti tecnologici a questa strettamente connesse, che tutte le opere vengano eseguite a perfetta regola d'arte ed in conformità al progetto approvato.

Potranno essere eseguiti, in particolare, a discrezione del Comune, collaudi in corso d'opera dei lavori di preparazione del fondo e delle scarpate prima della stesura del manto impermeabile, collaudi sulle caratteristiche sulla sigillatura e sulla tenuta dei teli impermeabili, nonché ogni controllo che fosse ritenuto utile od opportuno.

Tutte le spese di controllo e supervisione saranno a carico di Vals.eco.

Gli interventi sulla viabilità interessanti l'accessibilità all'impianto, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa, sono a carico di Vals.eco.

5. NORME TECNICHE DI GESTIONE

L'esercizio della discarica dovrà rispettare tutte le norme vigenti in materia di smaltimento definitivo di rifiuti e recepire ogni novità normativa al proposito.

6. SISTEMAZIONE FINALE

La sistemazione finale dell'area di discarica dovrà essere realizzata in accordo a quanto previsto dalle vigenti normative e con eventuali piani di recupero complessivo dei poli estrattivi e delle aree di discarica che la Regione e/o la Provincia e/o il Comune avessero ad attivare.

In particolare, a completamento della discarica, dovrà essere effettuata la copertura finale con materiale impermeabilizzante al fine di eliminare completamente l'infiltrazione di acque meteoriche nel corpo discarica.

Sul materiale impermeabilizzante dovrà essere depositato un idoneo strato di terreno vegetale atto ad una sistemazione a verde dei luoghi.

Secondo le prescrizioni della Delibera autorizzativa n. 17756 del 30/8/1996, il progetto di bonifica finale e recupero ambientale dovrà essere comunque concordato con la Provincia e con l'Amministrazione comunale ed attuato previo nullaosta delle stesse.

Oltre ad assicurare l'impegno per le opere di cui sopra, Vals.eco assume l'obbligo di dotare a propria cura e spese l'area derivante dalla chiusura della discarica di tutte quelle opere che l'evoluzione tecnologica svilupperà nel corso della gestione e negli anni di post-gestione, così da assicurare il più celere e perfetto recupero ambientale complessivo dell'area.

I vari stadi di avanzamento delle bonifiche dei siti, della gestione della discarica nonché la fine degli smaltimenti e le date di inizio e di ultimazione dei lavori e di recupero ambientale dovranno risultare da appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti delle Parti.

7. AUTORIZZAZIONE ALL'ESCAVAZIONE

Con riferimento a quanto esposto in premessa, per consentire la corretta realizzazione del progetto così come presentato ed approvato dalla Regione, il Comune esprime parere favorevole, per quanto di competenza, all'escavazione fino alle quote autorizzate per l'impianto; l'ubicazione dell'ammasso temporaneo dell'inerte verrà comunicato prima dell'inizio delle attività di approntamento dell'impianto.

8. CONTRIBUTO AL COMUNE

A fronte delle spese correnti, degli oneri diretti ed indotti che il Comune di Montichiari sostiene o sosterrà, a seguito dell'ubicazione sul proprio territorio di tale discarica, l'impresa proponente, considerato che la quantità di rifiuti che potranno essere smaltiti nella discarica è di circa mc. 1.350.000, ivi compresi quelli provenienti dalle quattro bonifiche di cui in premessa, verserà al Comune un contributo fissato in Lit. per ogni chilogrammo di rifiuto smaltito, ad esclusione delle quantità provenienti dalla bonifica dei quattro sopraccitati siti e per le quali il contributo è da ritenersi nullo.

L'importo del contributo fissato in Lire al chilogrammo verrà annualmente rivalutato in base all'indice ISTAT del costo della vita, prendendo come base l'indice vigente alla data di inizio dell'attività di conferimento.

Il contributo sarà versato in 2 (due) rate semestrali posticipate, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza di ciascun semestre. Le quantità in oggetto che permetteranno di giungere alla quantificazione di detto contributo, saranno desunte dal registro di carico e scarico dell'impianto stesso e comunicate al Comune, improrogabilmente, entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno.

La Vals.eco s.r.l. si dichiara disponibile ad anticipare, su semplice richiesta del Comune, parte delle quote previste come contributo fisso secondo quanto sopra specificato, nel limite massimo di £ 1.000.000.000 (unmiliardo) da corrispondere entro il 30-4-98.

Le stesse, verranno recuperate detraendole dalle quote previste relative ai primi 2 (due) anni di gestione della discarica.

9. CONTROLLO DI GESTIONE

Al fine di verificare il rigoroso e costante rispetto di tutte le norme di legge, a tutela degli accordi previsti in convenzione e per garantirsi della massima affidabilità dei controlli, il Comune di Montichiari potrà operare il diretto controllo nelle varie fasi relative allo smaltimento dei rifiuti ed alle operazioni di bonifica. Tale funzione di controllo, espletata direttamente dal Comune, ovvero da soggetto di propria fiducia, concessionario dell'incarico, sarà diretta alla verifica dei seguenti punti:

- controllo sui quantitativi di rifiuti ricevuti e sulla tenuta dei registri di carico e scarico degli stessi;
- controllo analitico sui rifiuti smaltiti in discarica, sia sul tal quale, sia sulle prove di cessione di cui al punto 2. della presente convenzione, per la verifica della rispondenza dei rifiuti stessi alle tipologie previste dalla Delibera autorizzativa n. 17756 del 30/8/1996 e dal succitato punto 2.;
- controllo analitico del percolato nella fase gestionale (e post-gestione) della discarica;
- controllo analitico sulle emissioni aeriformi e liquide dell'impianto Vals.eco;
- controllo analitico sulle acque prelevate dai pozzi piezometrici di controllo;
- controllo sul piano di riempimento della discarica;
- controllo sulla manutenzione e buona efficienza di tutte le apparecchiature, impianti e infrastrutture.

I controlli di cui sopra verranno effettuati a discrezione del Comune, senza preavviso alla Vals.eco, che si impegna a rifondere al Comune il costo di tre serie complete degli stessi all'anno.

10.GARANZIE ECONOMICHE

A cautela di eventuali inadempienze riguardo alle clausole contenute nella presente convenzione da parte dell'impresa proponente, di carattere economico, viene reso obbligo, per l'impresa proponente, prima dell'inizio dell'attività di presentare al Comune una garanzia fidejussoria che verrà mantenuta per tutto il periodo di gestione e di post-gestione dell'impianto sino all'assolvimento degli obblighi.

L'importo sarà calcolato come media delle quote semestrali di contributo al Comune, aggiornabili ogni anno in base agli indici ISTAT, per un minimo pari a circa un decimo delle quote da versare complessivamente al Comune e quindi per almeno L. 1.200.000.000 (unmiliardoeduecentomilioni).

Inoltre Vals.eco S.r.l. si obbliga a stipulare idonee e adeguate fidejussioni assicurative che abbiano a coprire ogni eventuale danno che possa verificarsi

contro cose o persone durante la gestione e successivamente alla stessa sino alla data prevista dalle autorizzazioni regionali in essere.

Copia delle relative polizze verrà consegnata al Comune entro l'avvio dei lavori.

11. SANZIONI

La mancata osservanza delle clausole contenute nella seguente convenzione potrà portare alla immediata sospensione dell'attività predetta, fatte salve tutte le altre sanzioni e provvedimenti di legge.

12. MODIFICHE ALLA PRESENTE CONVENZIONE

La presente convenzione potrà essere modificata solo dall'Amministrazione comunale che si riserva pertanto ogni relativo provvedimento di competenza.

13. LOCALIZZAZIONE DELLA DISCARICA

La discarica è ubicata a Nord della SS no 236 - Goitese collocata parallelamente rispetto a quest'ultima ad una distanza di circa 450 metri.

Il sito è individuato al Mappale 9/p del Foglio 1 1 Idei N.C.T.R. del Comune Censuario di Montichiari.

14. ONERI

Sono a completo ed esclusivo carico di Vals.eco S.r.l. le spese relative e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa o eccettuata.

Ai fini fiscali si dichiara un presunto ammontare di lire 12.000.000.000 (dodicimiliardi) quale contributo globale da versare al Comune.

15. COLLEGIO ARBITRALE

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra il Comune e la Società saranno decise da un collegio di tre arbitri da nominarsi : il primo da parte del Comune, il secondo da parte di Vals.eco S.r.l. e il terzo di comune accordo o, in

difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia su ricorso della parte più diligente, previo avviso all'altra. Il Collegio arbitrale decide secondo diritto. Il procedimento è regolato dagli articoli 806 e seguenti del C.P.C., fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva stabiliti dalla legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Amministrazione comunale

Vals.eco S.r.l.